SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta — Anno 85° — Numero 48

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 24 agosto 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 200	All'Estero	Abb. annuo L. 400	In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 120	All'Estero	Abb. annuo L. 240
	» semestrale » 100		» semestrale » 200		» semestrale » 60		» semestrale » 120
	» trimestrale » 50		» trimestrale » 100		» trimestrale » 30		» trimestrale » 60
	Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 8		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . . { Abbonamento annuo. . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 171.

Modificazioni al R. decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, sulla composizione dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1791, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 985;

Visto l'art. 7, comma ultimo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con R. decreto 30 ottobre 1933, n. 1611;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Vista la legge 4 settembre 1940, n. 1547;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il personale per la costituzione dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato, di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, può essere scelto, oltre che tra le categorie indicate nell'art. 3 del medesimo decreto-legge e successive modificazioni, anche tra gli Avvocati dello Stato.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SFORZA — CIANCA — DE GASPERI — RUINI — SARAGAT — TOGLIATTI — CARANDINI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — DE RUGGIERO — MANCINI — GULLO — CERABONA — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1944.
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 83. — MASI.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 172.

Ricostituzione del comune di Giffoni Sei Casali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 31 gennaio 1929, n. 144;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenz. 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Giffoni Sei Casali, unito con R. decreto 31 gennaio 1929, n. 144, al comune di S. Cipriano Picentino, in provincia di Salerno, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il prefetto di Salerno, sentita la Giunta provinciale amministrativa, procederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di San Cipriano Picentino e di Giffoni Sei Casali.

Art. 2.

Gli organici del personale del comune di S. Cipriano Picentino e del ricostituito comune di Giffoni Sei Casali saranno stabiliti, sentita la Giunta provinciale amministrativa, dal Prefetto.

Il personale in servizio presso il comune di S. Cipriano Picentino sarà inquadrato nei predetti organici con posizione gerarchica e trattamento economico non superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1944
Registro n. 1 Interno, foglio n. 62. — PARDO

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1944.

Rinvio delle prove scritte di sessioni d'esame di procuratore.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 9 maggio 1944 col quale sono state indette una sessione di esami di concorso ed una sessione straordinaria di esami di idoneità per l'iscrizione negli albi di procuratori legali dei Tribunali compresi nei distretti delle Corti di appello di Palermo, Catania, Messina e Catanzaro, nonchè della Sezione di Corte d'appello di Potenza e del Tribunale di Salerno;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare al più presto ed in modo uniforme con nuove norme la materia degli esami di procuratore e di sospendere intanto le sessioni già indette;

Decreta:

Art. 1.

Le sessioni di esame di procuratore indette con decreto Ministeriale 9 maggio 1944 per le iscrizioni negli albi di procuratori dei tribunali compresi nei distretti delle Corti d'appello di Palermo, Catania, Messina e Catanzaro, nonchè della Sezione di Corte d'appello di Potenza, e del Tribunale di Salerno, che avrebbero dovuto svolgersi:

per gli esami di concorso nei giorni 30 e 31 ag.;
per gli esami di idoneità nei giorni 1° e 2 settembre 1944, sono rinviate a data da destinarsi.

Roma, addì 22 agosto 1944

Il Ministro: TUPINI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 1° agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	107 —
Id. 3,50 % 1902	»	102 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	91,80
Redimibile 3,50 % 1934	»	83,80
Id. 5 % 1936	»	94,25
Id. 4,75 % 1924	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,75
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	98,50
Id. 5 % (15 giugno 1948)	»	92,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	92 —
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	91,90
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	91,80
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	91,70
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	82,60

Media dei titoli del 2 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	107 —
Id. 3,50 % 1902	»	—
Id. 3 % lordo	»	—
Id. 5 % 1935	»	91 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	83,30
Id. 5 % 1936	»	94,25
Id. 4,75 % 1924	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	99,25
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	98,50
Id. 5 % (15 giugno 1948)	»	92 —
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	91,50
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	91,30
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	91,40
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	91 —
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,15

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che il decreto contenuto nel numero 46 del 15 agosto 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del suddetto numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 15 agosto 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 45 del 12 agosto 1944 ed il decreto contenuto nel numero 47 del 18 agosto della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia dei suddetti numeri della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 19 agosto 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.